

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA
(Approvato nella seduta del Consiglio del 29/01/1999)**

CAPITOLO PRIMO

(Individuazione, costituzione ed attribuzione del Consiglio Regionale dell'Ordine)

Art.1

(Individuazione e costituzione)

1. Gli iscritti all'Albo degli psicologi della Puglia costituiscono l'Ordine degli psicologi della Puglia ed eleggono il Consiglio Regionale.

Art.2

(Denominazione ufficiale)

La denominazione ufficiale è:
- Ordine degli Psicologi Regione Puglia.

Art.3

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio dell'Ordine Regionale, avendo in ruolo più di duecento iscritti, è composto da quindici membri. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data di proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Art.4

(Sede)

1. Il Consiglio Regionale ha sede in Bari.

Art.5

(Attribuzioni)

1. Spetta al Consiglio Regionale:

- a) eleggere, al suo interno, entro trenta giorni dalle elezioni il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) conferire eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine; provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) curare la tenuta e la pubblicazione dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni;
- f) provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di Grazia e Giustizia, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- g) designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello regionale o provinciale;
- h) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adottare i provvedimenti disciplinari;

- l) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
 - m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
 - n) curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti;
 - o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
 - p) predisporre sulla base del Regolamento Nazionale il Regolamento interno e trasmetterlo al Consiglio Nazionale così come eventuali modifiche al regolamento stesso; trasmettere, inoltre, in reciprocità con il Consiglio Nazionale, gli ordini del giorno, l'elenco delle delibere e, ove richiesto, le delibere dell'elenco suddetto, oltre ai Bilanci Preventivi e Consuntivi;
 - q) definire ed approvare il regolamento organico e le piante organiche del personale dell'Ordine; indire concorso per eventuali assunzioni;
 - r) stipulare contratti;
 - s) resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali fatta salva una diversa valutazione di opportunità;
 - t) provvedere agli adempimenti previsti alla scadenza per le elezioni del Consiglio.
2. Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio Nazionale, le indennità di carica per le Cariche Regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle Commissioni alle riunioni istituzionali e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla Legge n°56/89 o necessario alla gestione dell'Ordine Regionale.

CAPITOLO SECONDO

(Elezioni del Consiglio dell'Ordine)

Art.6

(Elezioni)

1. L'elezione del Consiglio si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio in carica e la data é fissata dal Presidente del Consiglio uscente sentito il parere del Consiglio, oppure dall'eventuale commissario.
2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Gli iscritti all'Albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in un'altra sede prescelta dal Consiglio stesso. Il seggio, a cura del Presidente, é costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
4. L'avviso di convocazione é spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata, o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che é comunicato al Consiglio Nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima e seconda convocazione, con la specificazione dell'importanza di raggiungere il quorum sin dalla prima convocazione, nonché le istruzioni per l'eventuale votazione per corrispondenza.
6. La seconda convocazione é fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio o della sezione elettorale a cui appartiene come da successivo comma 1 dell'articolo 8, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione é presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza, così come previsto dall'art.20 comma 10 della Legge n°56/89.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno e per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il Presidente del seggio rinvia alla seconda convocazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio uscente che provvede ad informare gli iscritti. In tal caso la votazione é valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

Art.7 (Composizione del seggio elettorale)

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il Commissario, può ripartire in distinte sezioni il seggio elettorale in base al numero degli aventi diritto al voto. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il Commissario, prima di iniziare la votazione nomina fra gli iscritti il Presidente e il Vicepresidente di seggio, i Presidenti e i Vicepresidenti e due scrutatori per ogni sezione. In caso di successiva assenza o impedimento dei nominativi prescelti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il Commissario può nominare dei sostituti, anche nel corso delle operazioni di voto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.
2. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine uscente esercita le funzioni di Segretario del seggio; in caso di impedimento é sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente designa, altresì, per ciascuna sezione il Consigliere deputato a svolgere le funzioni di Segretario di sezione.
3. Durante la votazione é sufficiente per ogni sezione la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
4. Il Consiglio Regionale, tenuto conto del proprio bilancio, può deliberare un adeguato compenso per l'espletamento dei compiti affidati ai componenti il seggio elettorale.

Art.8 (Operazioni elettorali)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine della Puglia. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto decurtato del numero risultante dall'elenco di coloro che hanno effettuato il voto tramite corrispondenza, elenco firmato ed in consegna al segretario del seggio.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiori alla metà più uno di quelli da eleggere.
3. Nel seggio é visibile e disponibile per la consultazione l'elenco ufficiale di tutti gli iscritti all'Albo con le annotazioni previste dalla legge n°56/89. Tale elenco é fornito dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine con firma del Presidente e del Segretario. Eventuali liste di candidati potranno essere affisse negli spazi appositamente predisposti su indicazione del Consiglio Regionale uscente. Il Presidente del seggio e i Presidenti delle sezioni vigilano perché da tutti gli elettori sia osservata la disposizione di non appendere o lasciare liste e indicazioni di voto all'interno della cabina elettorale e fuori dagli spazi predisposti.

4. Le operazioni di scrutinio inizieranno a chiusura del seggio. Le schede non utilizzate, firmate e non, dovranno essere contate e chiuse in un plico che verrà sigillato e firmato dal Presidente di seggio e di sezione. In caso di decisione inerente lo spostamento di inizio delle operazioni di scrutinio le urne e tutti i documenti relativi alle votazioni dovranno essere sigillati e, in relazione a ciascuna sezione, vi dovrà essere apposta la firma del Presidente e del Segretario del seggio, oltre che del Presidente e del Segretario della relativa sezione.
5. Una volta constatata la regolarità di tutte le operazioni i Presidenti delle sezioni, su indicazione del Presidente del seggio, apriranno le urne e, aiutati dai propri scrutatori inizieranno ad aprire le schede dichiarando, al contempo, il voto espresso.
6. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Gli iscritti che assistono alle operazioni di voto possono presentare al Presidente di seggio o di sezione eventuali dichiarazioni scritte e controfirmate relative alle operazioni elettorali. Tali dichiarazioni, a seguito di presa visione ed eventuale discussione da parte dei componenti il seggio, saranno allegate, al verbale delle operazioni.
7. Le schede contestate, dopo valutazione da parte del seggio, vanno annotate e conservate separatamente in plico sigillato, accompagnate da un breve verbale nel quale è indicato il motivo della contestazione e la relativa decisione del seggio.
8. Nel verbale di scrutinio verrà indicato il numero delle schede bianche e di quelle nulle. Le schede bianche e le schede nulle verranno sigillate in due plichi separati.

Art. 9

(Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni)

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Il Presidente del seggio provvede immediatamente a comunicare alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del seggio unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente comunica i risultati delle elezioni, con i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti, al Consiglio Nazionale dell'Ordine, al Ministro di Grazia e Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art.10

(Insediamento del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il Commissario, entro venti giorni dalla proclamazione invia comunicazione ai nuovi eletti convocandoli per l'insediamento e per l'elezione delle cariche che, comunque, devono avvenire entro trenta giorni dalle elezioni del Consiglio.
2. Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano per età e coadiuvato dal Consigliere più giovane come Segretario verbalizzante, si procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. L'elezione avviene per scrutinio segreto, carica per carica a cominciare da quella del Presidente. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Di tale elezione il Presidente eletto dà comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine e al Ministro di Grazia e Giustizia, trasmettendo il verbale dell'elezione.

Art.11
(Surroga)

1. I componenti eletti che siano "venuti a mancare per qualsiasi causa", sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente, possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Nel caso la notizia del "venire a mancare per qualsiasi causa" sia di natura certa perché di pubblico dominio, come nel caso di decesso, dimissioni volontarie, cancellazione, rinuncia, radiazione o sospensione dall'Albo e trasferimento, il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere assente e procede alla sua surroga. Qualora venga a mancare la metà dei Consiglieri si procede a nuove elezioni.

CAPITOLO TERZO
(Cariche Regionali)

Art.12
(Cariche Regionali)

1. Le cariche istituzionali sono le seguenti:

a) **Presidente:** il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge n°56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio. E' componente di diritto del Consiglio Nazionale. In particolare il Presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria, fatta eccezione in materia disciplinare. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività degli uffici regionali coadiuvato dal Segretario, firma i mandati di pagamento rimettendoli al Tesoriere. Il Presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti per conto dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio. Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari ed agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio. E' il direttore responsabile del Notiziario dell'Ordine o, nel rispetto delle normative sull'editoria, propone al Consiglio per l'approvazione, un altro nominativo scelto tra i Consiglieri. Fissa, sentito il Consiglio, l'elezione del Consiglio nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato triennale. Convoca gli iscritti per le elezioni comunicando l'avviso al Consiglio Nazionale. Reperisce il locale idoneo al seggio elettorale. Nomina fra gli elettori il Presidente e il Vicepresidente di seggio, i Presidenti e i Vicepresidenti e gli scrutatori di ogni sezione e nel caso di impedimento del Segretario del Consiglio, un altro Consigliere. Dà comunicazione agli eletti nel Consiglio dell'avvenuta proclamazione e li convoca per l'insediamento. Dà comunicazione, unitamente al Presidente del seggio, della elezione delle cariche regionali al Consiglio Nazionale ed al Ministro di Grazia e Giustizia. Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce ogni volta che sia necessario, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Può altresì convocare per specifiche e motivate ragioni uno o più Consiglieri. Può delegare al Vicepresidente alcune delle sue funzioni; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo può delegare uno dei Consiglieri.

b) **Vicepresidente:** il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la Presidenza é momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di Segretario o Tesoriere.

c) Segretario: il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio e dell'ufficio. Firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'Albo. Nelle elezioni del Consiglio funge da Segretario del seggio. In caso di assenza o impedimento é sostituito, nelle riunioni di Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di Presidente, Vicepresidente o Tesoriere.

d) Tesoriere: il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine. Tutte le risorse finanziarie devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso uno o più Istituti scelti dal Consiglio e su un conto corrente postale. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi e firmati dal Presidente. E' responsabile del pagamento dei mandati eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il Tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili previsti dal regolamento e da ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In caso di assenza o impedimento é sostituito dal Presidente.

2. Ogni singola carica istituzionale si considera decaduta nel momento che la maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.

Art.13 (Altri incarichi)

1. Il Consiglio può conferire ai Consiglieri, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche regionali. Tali incarichi non danno luogo ad alcuna indennità di carica.

CAPITOLO QUARTO (Riunioni del Consiglio)

Art. 14 (Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di due volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti.

2. All'inizio di ogni anno il Presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Art.15 (Convocazioni)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni al domicilio dei consiglieri, tramite lettera, telegramma o fax, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di ventiquattro ore via fax o telegraficamente.

2. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno cinque componenti, il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti all'Albo regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro trenta

giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. La documentazione relativa agli argomenti dell'Ordine del Giorno deve essere disponibile in sede per la visione da parte dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione.

3. Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il Presidente riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dell'Ordine del Giorno della seduta successiva.

Art. 16 (Validità)

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

Art.17 (Funzioni del presidente e del segretario)

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

2. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento, qualora anche il vicepresidente sia assente o impedito ne fa le veci il consigliere più anziano di età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

3. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, provvede a redigere il verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più giovane di età che non ricopra la carica di vice presidente, segretario o tesoriere.

Art.18 (Verbale)

1. Il segretario predispone una bozza di verbale dell'ultima seduta mettendola a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione successiva. In avvio di tale seduta, ciascun consigliere può presentare, preferibilmente in forma scritta, eventuali proposte di integrazione o di rettifica. Ciascuna delle proposte viene messa in votazione e si procede infine a votare il verbale nella sua interezza, così come risulta dalle integrazioni e dalle modifiche eventualmente apportate.

2. I verbali sono firmati dal segretario e dal presidente. Essi debbono indicare i consiglieri presenti e quelli assenti, i punti principali degli argomenti posti all'ordine del giorno e i consiglieri intervenuti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai consiglieri assenti, il riassunto della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Previo consenso del Consiglio, il segretario può registrare su nastro le sedute al fine di facilitarne la verbalizzazione. A verbale approvato nella successiva seduta, il nastro deve essere cancellato. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare

anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere e gli allegati sono firmati dal segretario e dal presidente.

Art. 19 (Informazioni)

1. Dopo la discussione e l'approvazione del verbale e prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti. Sulle informazioni non è concessa la parola se non per richiesta di brevissime chiarificazioni, nè è ammessa la presentazione di proposte e la loro approvazione, quand'anche fossero all'ordine del giorno dei punti successivi.

Art.20 (Ordine del giorno)

1. Dopo la sessione informativa il presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno. Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.

2. Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio. Eventuali deroghe sono possibili solo con voto unanime del Consiglio. Fanno eccezione le proposte di inserimento all'ordine del giorno di delibere relative a iscrizioni, cancellazioni o trasferimenti per le quali è sufficiente l'approvazione da parte della maggioranza semplice dei presenti. Argomenti e proposte votati dalla maggioranza dei presenti devono essere posti all'Ordine del Giorno e discussi nella seduta successiva. Il Presidente per motivi di comprovata urgenza può integrare l'Ordine del Giorno con un preavviso minimo di 48 ore via fax o telegraficamente.

Art.21 (Ordine degli interventi)

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal presidente che definisce il tempo consentito alla discussione. Sull'argomento relazionano il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere o i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro o singoli consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'ordine del giorno. Le relazioni di presentazione devono essere corredate, se necessario, dalla relativa documentazione.

2. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal presidente per richiamo al regolamento, ed ha il diritto di

replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine:

- a) la "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
- b) la "questione sospensiva" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento;
- c) la "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del regolamento, della procedura dei lavori.

3. Ogni consigliere può chiedere al presidente la parola in qualunque momento della discussione per "fatto personale". Il "fatto personale" si pone quando un consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Art.22 (Votazioni)

1. Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:

- a) proposta pregiudiziale;
- b) proposta sospensiva;
- c) proposta per mozione d'ordine;
- d) proposta del relatore dell'argomento;
- e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del presidente, dettate al segretario verbalizzante. Il Presidente non può porre alla votazione come deliberazioni definitive le proposte che comportino impegni di spesa, o necessitino di una giustificazione giuridica o regolamentare, qualora non siano state depositate presso la segreteria degli uffici almeno quarantotto ore prima e non siano state accompagnate dalla relativa documentazione, nè il Consiglio può deliberare a riguardo.

3. Prima del voto possono intervenire a parlare solo due consiglieri a favore e due contro. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza.

4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, eccezion fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza. Le astensioni sono calcolate neutrali. La maggioranza dei voti sarà calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari.

5. Il presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo. In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati, salvo non concernano le attività dell'intero Consiglio, o riguardanti i loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.

Art.23
(Interrogazioni e interpellanze)

1. In ogni riunione del Consiglio e prima della sua chiusura il presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei consiglieri:

a) l'"interrogazione" consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali o, per quanto di competenza, ai coordinatori delle commissioni per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;

b) l'"interpellanza" consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali e ai coordinatori delle Commissioni per conoscere i motivi o gli intendimenti del loro operato e delle loro decisioni. L'interpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alla interpellanza avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se l'interpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.

Art.24
(Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Può anche riflettere un giudizio sull'operato del presidente e delle altre cariche regionali. Spetta al presidente iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni all'ordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio.

Art.25
(Pubblicità delle riunioni e dei verbali)

1. Le riunioni del Consiglio sono aperte ad esclusione di quelle dove si delibera in riferimento a procedimenti disciplinari. Il Consiglio regola il flusso degli ascoltatori in base alla capienza della sala e delle sue strutture. Il verbale della riunione non ha carattere riservato salvo quello concernente i procedimenti disciplinari.

CAPITOLO QUINTO
(Commissioni e Gruppi di lavoro)

Art.26
(Funzioni delle Commissioni)

1. Le commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio. Le attività delle commissioni si svolgono esclusivamente sulla base di un mandato del Consiglio.

Art.27
(Costituzione e individuazione)

1. Il Consiglio, una volta eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, procede entro 90 giorni :

- a) alla individuazione delle commissioni in base alle attribuzioni del Consiglio ed alle finalità che il Consiglio stesso si propone;
- b) alla elezione del coordinatore e dei componenti delle commissioni.

Art.28
(Composizione ed elezione)

1. Le commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri individuati fra i componenti del Consiglio. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti delle varie commissioni in base alle loro finalità. Il Consiglio elegge fra i propri membri il coordinatore e i componenti della commissione mediante votazione nominativa con voto segreto in cui ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno arrotondato per difetto, dei componenti da eleggere tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati.

Art.29
(Funzionamento)

1. Le commissioni sono convocate dal presidente su richiesta del coordinatore mediante avviso da far pervenire almeno 7 giorni prima della riunione. Dei lavori delle sedute delle Commissioni va redatto apposito verbale. Gli orientamenti della commissione sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

2. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento di esperti, previo assenso del Consiglio, per consultazioni specifiche. I membri del Consiglio possono partecipare a sedute delle commissioni diverse da quelle a cui appartengono, senza voto e senza alcun onere a carico dell'Ordine.

Art.30
(Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un consigliere. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera. Per la loro composizione e funzionamento si fa riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 28 e 29 del presente regolamento.

CAPITOLO SESTO
(Espletamenti)

Art.31
(Notiziario)

1. Il Notiziario è l'organo ufficiale d'informazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

2. Obiettivo del Notiziario è quello di fornire notizie esaurienti ed obiettive sull'attività del Consiglio dell'Ordine e sulle iniziative riguardanti gli psicologi e la psicologia assicurando

un'informazione pluralistica su quanto è di interesse della categoria professionale, nella prospettiva della tutela e della promozione della professione.

3. Il Notiziario prevede oltre agli spazi inerenti la vita dell'Ordine (dibattiti consiliari, comunicazioni delle commissioni ecc.), spazi adeguati alle singole branche della professione con la possibilità di contributi esterni al Consiglio.

Art.32
(Comitato di redazione)

1. Il comitato di redazione del Notiziario coincide con la commissione editoria e rapporti con la stampa ove individuata. La sua composizione e funzionamento sono regolati dalle norme di cui ai precedenti articoli 28 e 29 del presente regolamento.

2. Per la pubblicazione del Bollettino il Comitato di redazione all'inizio del suo mandato, propone al Consiglio, per l'approvazione, una serie di "Norme Redazionali" in cui viene stabilita, tra l'altro, la periodicità dello stesso e la linea editoriale che si intende perseguire.

Art.33
(Direttore Responsabile e/o Editoriale)

1. Il Direttore Responsabile concede il nulla-osta per il visto si stampi. Il Direttore Editoriale ha il compito di tessere i rapporti con i collaboratori, con il Comitato di Redazione e con le aziende che impaginano e stampano il Notiziario.

2. Nel caso ci sia la distinzione tra le cariche di presidente dell'Ordine e di Direttore Responsabile così come previsto dall'art.12, punto 1 lettera a) del presente Regolamento, i compiti del Direttore Editoriale sono svolti dal Direttore Responsabile che d'intesa con il Presidente garantisce il rispetto della linea editoriale del Notiziario.